



# UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

**DIREZIONE PER LA DIDATTICA E L'ORIENTAMENTO**

**Settore Corsi di studio**

D.R. 636

del 13 GIU. 2014

## Regolamento didattico di Ateneo- modifica Parte Generale art. 20 comma 3

### IL RETTORE

- VISTA** la legge 19 novembre 1990 n. 341 art. 11 comma 1;
- VISTO** lo statuto d'Ateneo emanato con decreto rettorale 339 del 27 marzo 2012 pubblicato in G.U. n. 89 del 16 aprile 2012;
- VISTO** il D.M. 270/04 recante le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
- VISTI** i decreti ministeriali 16 marzo 2007 relativi alla determinazione delle classi delle lauree e delle lauree magistrali;
- VISTO** il Regolamento Didattico d'Ateneo, emanato con D. R. n. 3 del 1° ottobre 2013 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTE** le proposte di modifica con integrazione dell'art. 20 comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo deliberate dal Senato Accademico in data 26 novembre 2013 e 26 marzo 2014 e dal Consiglio di Amministrazione in data 29 novembre 2013 e 28 marzo 2014 e inviate al MIUR con nota 2724 del 4 febbraio 2014 e nota 9081 del 24 aprile 2014;
- VISTO** il parere favorevole del CUN sulla proposta di integrazione espresso nella adunanza del 13 maggio 2014 e conseguente Decreto Direttoriale trasmesso con nota prot.13247 del 19 maggio 2014;

G

## DECRETA

- È emanato il Regolamento Didattico di Ateneo con integrazione dell'art. 20 – Calendario Didattico - comma 3 che risulta del seguente tenore
  - “ 3. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione previsti per i corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi corsi di insegnamento.  
Lo studente in regola con l'iscrizione e i versamenti relativi può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutti gli esami e le prove di verifica per i quali possiede l'attestazione di frequenza, ove richiesta, che si riferiscano comunque a corsi di insegnamento conclusi e nel rispetto delle eventuali propedeuticità.  
Per sostenere gli esami sino al 28 febbraio dell'anno successivo all'ultimo anno accademico d'iscrizione non è richiesta reiscrizione. La possibilità di sostenere l'esame senza reiscrizione sarà progressivamente anticipata previa delibera del Senato Accademico.  
I manifesti degli studi di Facoltà stabiliscono le modalità di determinazione del calendario degli esami di profitto e delle prove di verifica per i corsi di laurea e di laurea magistrale. Gli esami non possono comunque svolgersi nel mese di agosto.  
Il numero annuale degli appelli, comunque non inferiore a sei, e la loro distribuzione entro l'anno sono stabiliti per ciascuna Facoltà dal rispettivo Regolamento.  
Il numero annuale degli appelli può essere elevato per gli studenti "fuori corso".  
Non si possono fissare appelli durante il periodo dedicato alle lezioni fatto salvo quanto previsto dal capoverso precedente e per gli insegnamenti con un numero di crediti non superiore a 6: in quest'ultimo caso gli appelli potranno essere fissati, in relazione alle situazioni delle singole Facoltà, in sessioni speciali, subito dopo la conclusione del relativo corso di insegnamento.  
L'intervallo tra due appelli successivi non può essere inferiore alle due settimane. Gli appelli degli esami obbligatori previsti nello stesso semestre del medesimo anno di corso devono essere fissati con almeno quattro giorni di distanza, salvo i casi di motivata impossibilità.
- Il Regolamento didattico emanato in data odierna sarà pubblicato sul sito dell'Ateneo.



IL RETTORE  
Giovanni Melis